

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 1949

(36^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione)

« Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (N. 545-Urgenza):

PRESIDENTE	Pag. 312
FERRARI	311

(Discussione e approvazione)

« Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario 1948-49 » (N. 546-Urgenza):

BUIZZA, <i>relatore</i>	312
-----------------------------------	-----

« Norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale che ha prestato servizi nell'Amministrazione ferroviaria ed in altre Amministrazioni statali » (N. 571) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE	316
TOMMASINI, <i>relatore</i>	313

« Assegnazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto in Teramo » (N. 541) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE	Pag. 317
BUIZZA	317

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Casardi, Ceschi, Fazio, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lavia, Mancini, Mariotti, Massini, Martino, Meacci, Raja, Tommasini, Toselli, Troiano, Voccoli.

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussioni del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (N. 545-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza », sul quale la Commissione finanze e tesoro non ha formulato alcuna osservazione.

FERRARI. Domando all'onorevole Presidente, in linea pregiudiziale, se può ritenersi giustificato che un disegno di legge come quello in esame, il quale autorizza la spesa di ben un miliardo, sia esaminato in sede deliberante

dalla Commissione. Ora io non so quali siano i criteri secondo i quali i vari provvedimenti vengono deferiti all'esame delle Commissioni, ma mi pare che questo disegno di legge dovrebbe essere rimesso all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato è giudice in questa materia: quando essa ci trasmette un disegno di legge in sede deliberante, noi siamo autorizzati ad esaminarlo per approvarlo o respingerlo. Però i colleghi del Senato o della Commissione; a termini del Regolamento, possono chiedere che un dato disegno di legge venga rimesso all'esame dell'Assemblea plenaria. Infatti l'articolo 26 del Regolamento, al primo comma, dice testualmente: « Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, per i quali sono sempre obbligatori l'esame e l'approvazione del Senato secondo la procedura normale, il Presidente può deferire, dandone comunicazione la Senato, singoli disegni di legge, compresi quelli concernenti variazioni di bilancio, all'esame ed all'approvazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea. Anche in tal caso, però, e fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso al Senato, se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano che esso sia discusso e votato dal Senato oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto ». Quindi il senatore Ferrari può ottenere che il disegno di legge in questione venga rimesso all'esame dell'Assemblea presentando una richiesta firmata da un decimo dei componenti del Senato o da un quinto dei componenti la Commissione.

FERRARI. Ripeto di ritenere che questo disegno di legge sia di tale importanza che debba essere discusso in Assemblea, tanto più che esso interessa altri dicasteri, oltre quello dei lavori pubblici. Prego pertanto l'onorevole Presidente di concedermi il tempo necessario per raccogliere le firme richieste dal Regolamento.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Ferrari che questo disegno di legge è stato presentato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro del tesoro che naturalmente sono interessati ad esso. Non vedo, comunque, la necessità o l'utilità di portarlo alla discussione dell'Assemblea. Infatti il disegno di legge riguarda la costruzione di caserme necessarie per alloggiarvi reparti del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza che ora non si trovano nella possibilità di alloggiare in caserma, con grave discapito per il servizio e per la disciplina. Le osservazioni di indole generale che presumibilmente intende fare l'onorevole Ferrari troverebbero una più giusta sede se fatte quando verrà discusso il bilancio del Ministero dell'interno.

Ad ogni modo, se non si fanno osservazioni, si può consentire a rinviare l'esame del provvedimento.

(Così resta stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per lo esercizio finanziario 1948-49 » (N. 546-Urgenza).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario 1948-49 ». Anche su questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro non ha formulato alcuna osservazione. Prego il senatore Buizza di riferire su questo disegno di legge.

BUIZZA, *relatore*. Onorevoli colleghi con il provvedimento in esame si dispone che sia aumentato di lire 120.930.000 il contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'A.N.A.S. per metterla in grado di fare fronte alla maggiori spese che essa deve sostenere per l'applicazione delle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 29 aprile 1949, n. 221 riferentisi ai miglioramenti economici al personale statale in servizio ed in quiescenza. Come stabilisce l'articolo 2,

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 36ª RIUNIONE (28 settembre 1949)

a questa maggiore spesa sarà provveduto con le entrate di cui all'articolo 13 della legge 12 aprile 1949, che riguarda la revisione del trattamento economico, e all'articolo 24 della legge 29 aprile 1949 concernente l'adeguamento delle pensioni.

Come ha già detto l'onorevole Presidente, la Commissione finanze e tesoro non ha avuto nulla da osservare su questo provvedimento ed è anche per questo che io lo raccomando alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura degli articoli:

Art. 1.

Il contributo a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, di cui all'articolo 10 della legge 30 ottobre 1948, numero 1271, è aumentato di lire 120.930.000 per provvedere alle maggiori spese dipendenti dai miglioramenti economici al personale statale in servizio ed in quiescenza disposti dalle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 29 aprile 1949, n. 221.

(È approvato).

Art. 2.

Alla predetta maggiore spesa sarà provveduto con le entrate di cui all'articolo 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149 e all'articolo 24 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreti del Ministro del tesoro, saranno apportate le occorrenti variazioni nel bilancio del tesoro ed in quello dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale che ha prestato servizi nella Amministrazione ferroviaria ed in altre Amministrazioni statali » (N. 571) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale che ha prestato servizi nella Amministrazione ferroviaria ed in altre Amministrazioni statali ». Anche su questo provvedimento nessuna osservazione è stata formulata dalla Commissione finanze e tesoro.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tommasini.

TOMMASINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, proprio poco fa, e questo è stato causa del mio ritardo, sono andato al Ministero dei trasporti per attingere informazioni concernenti questo disegno di legge che è venuto al nostro esame già approvato dalla Camera dei deputati.

Dico subito che ho fermato la mia attenzione sull'articolo 6 che dice: « I dipendenti di altre amministrazioni statali assunti alla carica di direttore generale o di vice direttore generale delle ferrovie dello Stato, possono optare per il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato ed in tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti articoli. L'opzione deve essere esercitata entro il termine perentorio di mesi tre dalla data di assunzione; per i funzionari attualmente in carica, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e la opzione ha effetto dalla data di assunzione alla carica ».

Per chi conosce un po' la struttura del Ministero dei trasporti appare evidente che questo articolo è fatto esclusivamente nell'interesse dell'attuale direttore generale ing. Di Raimondo il quale proviene dalle file dell'eserci-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 36ª RIUNIONE (28 settembre 1949)

to dove era Generale di Brigata allorchè fu assunto alla carica attuale. Quando ho visto che tale legge trae la sua origine dalla necessità od opportunità di sistemare una persona, naturalmente ho voluto andare ad informarmi per constatare direttamente quale era la situazione ed ho potuto convincermi che in fondo si tratta di una cosa giusta poichè mentre gli altri gradi trovano un corrispondente grado di assimilazione nei ruoli delle ferrovie dello Stato, il direttore generale e il vice direttore generale non trovano dei gradi di assimilazione nelle ferrovie dello Stato in quanto la loro posizione corrisponde al grado terzo della carriera statale. C'è stato un caso precedente di un direttore generale il quale proveniva dall'Ispettorato e per il quale fu fatta a suo tempo una legge apposita.

La Ragioneria generale dello Stato, quando le è stato inviato lo schema del decreto, ha suggerito di disciplinare tutta la materia di questi statali i quali fanno il passaggio dall'uno all'altro Dicastero. Vigono infatti diversi sistemi di liquidazione di pensione e poichè l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è a carattere autonomo, succedeva che quando un funzionario per qualsiasi ragione di servizio faceva il passaggio, per esempio, dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dei trasporti, il Ministero dei lavori pubblici gli liquidava la sua parte di pensione, se ne aveva titolo, ed il Ministero dei trasporti a sua volta, sempre se ne aveva titolo, gli liquidava la sua. Per ovviare a questo è stato studiato il disegno di legge in esame, il quale è destinato a semplificare tali procedure. In ultima analisi al dipendente proveniente da un altro Dicastero l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fa credito dell'anzianità conseguita nel Ministero da cui proviene e provvede direttamente alla liquidazione della pensione. Si è voluto insomma disciplinare questa materia una volta per sempre.

Ad ulteriore chiarificazione del significato della legge leggo un breve appunto riguardante la origine di questa legge: « Con decreto luogotenenziale 26 ottobre 1945 il Generale Di Raimondo, per effetto della sua nomina a Direttore generale delle ferrovie dello Stato, venne collocato nella riserva in data 18 luglio 1944.

All'atto della cessazione del servizio presso l'Amministrazione della Guerra avrebbe avuto titolo alla liquidazione d'ufficio della pensione in base agli anni di servizio prestati presso la detta Amministrazione, ma tale liquidazione non ebbe luogo, avendo il Generale Di Raimondo manifestato il desiderio che si sovrassedesse a siffatto provvedimento.

La legislazione attuale non prevede, agli effetti del trattamento di quiescenza, l'allacciamento del servizio reso nell'Esercito fino al passaggio nella riserva con quello successivamente prestato come Direttore generale delle ferrovie dello Stato, nè è valutabile a parte il servizio prestato presso l'Amministrazione ferroviaria, non potendo il predetto Generale essere iscritto al Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, perchè non facente parte dei ruoli organici dell'Amministrazione ferroviaria, ma essendo invece, in dipendenza della qualifica da lui rivestita, classificato al grado terzo della gerarchia amministrativa statale (regio decreto-legge 868 del 1924) e, come tale, soggetto alla disciplina delle norme che regolano lo stato giuridico degli impiegati dello Stato (legge 2796 del 2 dicembre 1928).

Per disciplinare il caso in contesto è necessaria la formazione di un apposito provvedimento legislativo che disponga innanzi tutto il ricongiungimento dei servizi resi presso la Amministrazione della Guerra con quelli successivamente prestati nelle ferrovie dello Stato con la conservazione, anche durante il periodo di appartenenza alle dette ferrovie, del titolo al trattamento di pensione previsto dal testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 per gli impiegati civili e militari dello Stato, e che inoltre stabilisca la facoltà di optare per il trattamento di pensione del personale delle ferrovie dello Stato, versando all'amministrazione ferroviaria la differenza fra i capitali accumulati in base alle ritenute cui il predetto funzionario sarebbe stato assoggettato ove fosse stato, fin dall'inizio della carriera, iscritto al Fondo pensioni ferroviarie, e i capitali accumulati in base alle ritenute cui è stato effettivamente sottoposto.

Un provvedimento del genere fu già adottato nel 1923 (regio decreto 2917 del 30 dicembre 1923).

VII COMMISSIONE (Lav. pub., traspr., poste e telec., mar. merc.) 36ª RIUNIONE (28 settembre 1949)

Secondo il parere espresso verbalmente dalla Procura generale della Corte dei Conti, il provvedimento da emanarsi dovrebbe, per ogni motivo di correttezza giuridica, avere carattere generale, nel senso che dovrebbe regolare, agli effetti del trattamento di quiescenza, la posizione di tutti gli agenti che provengano da altre amministrazioni statali, sia di quelli che si trovino in atto a prestare servizio presso l'Amministrazione ferroviaria, sia di quelli che vi saranno ammessi in futuro.

Qualora il signor Direttore generale optasse effettivamente per il trattamento di pensione del personale delle ferrovie dello Stato, egli dovrebbe integrare il fondo pensioni ferroviario della somma di circa lire 59 mila, delle quali circa 51 mila per ritenute non effettuate dalla data della nomina a direttore generale e circa lire 8.000 per differenza fra i capitali accumulati in base alle ritenute pagate al Ministero del tesoro e quelli accumulati in base alle ritenute che avrebbe dovuto pagare al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, se fosse stato sempre iscritto a detto fondo.

Ove il predetto funzionario raggiungesse il limite di servizio necessario (40 anni) per liquidare il massimo della pensione (8/10), egli non avrebbe alcun interesse di avvalersi dell'opzione di cui sopra in quanto, in tal caso, i due trattamenti (statale e ferroviario) sarebbero uguali.

Solo nel caso che non raggiungesse il limite di servizio suddetto, egli, con la liquidazione della pensione ferroviaria, realizzerebbe un lieve vantaggio, in quanto sulla parte di stipendio eccedente le prime 30.000 liquiderebbe in base a cinquantiesimi anzichè a sessantesimi.

Premesso quanto sopra, si è studiato uno schema di provvedimento legislativo che disciplina la materia di che trattasi.

Lo schema stesso, elaborato d'intesa con la prefata Procura generale della Corte dei Conti, dovrà, se del caso, essere sottoposto al beneplacito del Ministero del tesoro.

Quindi la Ragioneria generale dello Stato ha deciso appunto di rivedere tutta la materia, disciplinandola ed estendendo tale procedura oltre che al trattamento di pensione anche al trattamento delle opere di previdenza.

Fatte queste premesse, credo che possiamo passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Agli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che vengano assunti o comunque facciano passaggio in altra amministrazione statale si applicano, dalla data della assunzione o del passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il trattamento di quiescenza e di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.

Ai dipendenti statali di ruolo, civili e militari, che vengano assunti o comunque facciano passaggio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicano, dalla data della assunzione o del passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il trattamento di quiescenza e di previdenza degli agenti delle ferrovie dello Stato.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono anche per le assunzioni o i passaggi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

I servizi di ruolo prestati dai personali di cui al precedente articolo, anteriormente alla assunzione od al passaggio, sono valutati, agli effetti del collocamento a riposo e dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, secondo le norme vigenti per il personale della amministrazione di provenienza.

Per la valutazione dei servizi di cui al precedente comma non è dovuto alcun contributo da parte degli interessati, nè si fa luogo al trasferimento dall'una all'altra amministrazione e dall'una all'altra opera di previdenza delle ritenute operate ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza durante la prestazione dei servizi stessi.

(È approvato).

Art. 3.

I periodi di servizio non di ruolo già riconosciuti o riscattati presso l'amministrazione di provenienza sono valutati agli effetti del trattamento di quiescenza da parte dell'amministrazione presso la quale ha avuto luogo l'assunzione o il passaggio. A questa ultima amministrazione sono versate le ritenute per i riconoscimenti od i riscatti, ancora in corso alla data dell'assunzione o del passaggio.

(È approvato).

Art. 4.

Il personale di cui all'articolo 1 che, per il servizio in precedenza prestato, abbia liquidato pensione od assegno, anche temporaneo, non privilegiato, perde il godimento della pensione o dell'assegno.

Il nuovo trattamento di quiescenza, da liquidarsi al personale stesso all'atto del definitivo collocamento a riposo, non può comunque essere inferiore a quello precedentemente goduto.

Qualora trattisi di pensione od assegno privilegiato o di pensione eccezionale, si applica la norma contenuta nell'articolo 3, secondo comma, della legge 11 aprile 1938, n. 420.

Qualora il servizio in precedenza prestato abbia dato luogo alla liquidazione della indennità o del sussidio per una sola volta in luogo di pensione, per ottenere la valutazione del servizio stesso agli effetti del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 2, gli interessati debbono versare all'amministrazione presso la quale sono stati assunti o hanno fatto passaggio, l'indennità o il sussidio già riscosso, in una sola volta o a rate, con le norme e modalità previste dall'articolo 70 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Al personale di cui all'articolo 1, al quale, per il servizio prestato in precedenza, sia stata corrisposta dall'Opera di previdenza cui era iscritto la indennità di buonuscita, spetta la liquidazione di una ulteriore indennità di buonuscita in relazione soltanto ai nuovi servizi prestati.

(È approvato).

A proposito del comma 4 di questo articolo c'è da osservare che coloro i quali versano alla Amministrazione presso la quale sono stati assunti o hanno fatto passaggio la liquidazione già riscossa negli anni passati, fanno un buon affare poichè versano somme che sono oggi insignificanti in cambio di future rilevanti emolumenti. Si può essere certi, pertanto, che ognuno si avvarrà ampiamente di questa facoltà.

TOMMASINI, *relatore*. L'interessato che proviene da una Amministrazione e che, non avendo raggiunto il limite per il godimento della pensione, ha ricevuto una liquidazione a *forfait*, naturalmente passando ad una nuova Amministrazione che gli compita gli anni che ha fatto, preferisce versare quella somma che ha ricevuto a *forfait*.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti l'art. 4.

(È approvato).

Art. 5.

L'onere del trattamento di quiescenza spettante al personale di cui al precedente articolo 1 viene assunto per intero dall'amministrazione presso la quale avviene la cessazione definitiva dal servizio.

La indennità di buonuscita e le altre prestazioni previdenziali fanno carico per intero all'opera di previdenza dell'Amministrazione presso la quale ha avuto luogo l'assunzione o il passaggio.

(È approvato).

Art. 6.

I dipendenti di altre amministrazioni statali assunti alla carica di direttore generale o di vice direttore generale delle ferrovie dello Stato, possono optare per il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato ed in tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti articoli. L'opzione deve essere esercitata entro il termine perentorio di mesi tre dalla data di assunzione; per i funzionari attualmente in carica,

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 36ª RIUNIONE (28 settembre 1949)

tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e la opzione ha effetto dalla data di assunzione alla carica.

(È approvato).

Art. 7.

Rimangono fermi i provvedimenti di riconoscimento e di riscatto dei servizi di ruolo adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo l'abbuono dell'eventuale parte di contributo ancora da pagarsi alla data predetta. Per quanto riguarda l'eventuale periodo non riconosciuto o non riscattato si applicano le norme contenute nel precedente articolo 2.

(È approvato).

Art. 8.

È abrogato l'articolo 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742. Per gli agenti ferroviari già passati ad altre amministrazioni dello Stato con diritto a rimanere iscritti al Fondo pensioni ed all'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato, restano ferme le disposizioni in vigore che regolano il loro collocamento a riposo ed il loro trattamento di quiescenza e di previdenza.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Assegnazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto in Teramo » (N. 541) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di un nuovo termine per l'esecuzione del

piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto in Teramo ».

La relazione ministeriale che abbiamo sott'occhio dice: « Con legge 6 giugno 1939, n. 1048, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto successivo, venne approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto in Teramo, assegnandosi per l'esecuzione di esso, il termine di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Con domanda del luglio 1944, e perciò tempestivamente il Comune interessato fece presente che difficoltà derivanti dallo stato di guerra, nonché le disposizioni restrittive in materia di demolizione di fabbricati dei centri urbani, avevano impedito di eseguire il piano entro il termine assegnato, e chiese pertanto che il termine stesso venisse ulteriormente prorogato di altri cinque anni.

Poichè non possono applicarsi, nella fattispecie, le disposizioni di cui al regio decreto legge 3 gennaio 1914, n. 1, circa la sospensione dei termini legali, dato che le norme relative non possono ritenersi applicabili ai termini « amministrativi » quali sono quelli stabiliti ai sensi della legge 25 luglio 1865, n. 2359, nei provvedimenti relativi alle dichiarazioni di pubblica utilità ed alla approvazione dei piani regolatori, è stato predisposto l'unito disegno di legge mediante il quale, per l'esecuzione del piano di che trattasi, viene assegnato un nuovo termine.

Tale nuovo termine, non potendo a norma dell'art. 42 della legge 17 agosto 1942, n. 1154, andare oltre il 31 ottobre 1952, viene fissato in anni otto decorrenti dal 1 agosto 1944 ».

Si tratta in sostanza di una proroga dell'esecuzione del piano regolatore di un quartiere in Teramo come se ne sono avute altre per Santa Maria Novella in Firenze, per Santa Croce ecc.

BUIZZA. Desidero fare presente che le proroghe di altri piani regolatori che noi abbiamo approvato riguardavano piani regolatori di costruzione come quello di Padova, di San-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 36ª RIUNIONE (28 settembre 1949)

ta Croce in Firenze ecc. Questo invece è uno dei piani regolatori di risanamento previsti fin dalla legge del 1865 compilata in base alla legge urbanistica dello stesso anno. Quindi si tratta di due cose un po' differenti; comunque questo piano regolatore è già fissato per una data che rientrerebbe nel termine voluto dalla legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere di Santa Maria a Bitetto, in Teramo, approvato con legge 6 giugno 1939, n. 1048, è assegnato un nuovo termine di anni otto, a decorrere dal 1º agosto 1944.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.